

# Condizioni generali di contratto, pagamento e consegna



## § 1 Aspetti generali e ambito di validità

- (1) Le presenti Condizioni sono da applicarsi a tutte le vendite, le consegne e le prestazioni di altra natura effettuate dalle società del gruppo Vossloh-Schwabe (di seguito "Fornitore") nell'ambito dei loro rapporti con altre società (di seguito "Cliente").
- (2) Sono da considerarsi valide esclusivamente le condizioni di vendita del Fornitore. Alle eventuali condizioni del Cliente in contrasto con esse o divergenti non viene riconosciuta alcuna validità, ad eccezione dei casi in cui tale validità sia stata espressamente confermata sotto forma scritta. Le condizioni di vendita del Fornitore sono da ritenersi valide anche qualora il Fornitore effettui senza riserve la consegna al Cliente pur essendo a conoscenza di condizioni dello stesso contrastanti con le prime.
- (3) Tutti gli accordi che intercorrono tra il Fornitore e il Cliente ai fini della messa in pratica del presente contratto, vengono stabiliti per iscritto all'interno dello stesso.
- (4) Le condizioni di vendita del Fornitore si applicano esclusivamente nei confronti delle società ai sensi del § 310 comma 1 del Codice Civile tedesco (BGB).

## § 2 Offerta e documenti relativi all'offerta

- (1) Qualora l'ordine possa essere classificato come offerta ai sensi del § 145 del Codice Civile tedesco, il Fornitore si riserva di accettarlo entro due settimane.
- (2) Se l'ordine/la commissione viene accettato/a dal Fornitore successivamente a tale scadenza, questo/a è da considerarsi come offerta da parte del Fornitore al Cliente, che vale come accettata, qualora il Cliente non la rifiuti tempestivamente a seguito della ricezione della stessa. Un ritardo nell'accettazione della merce ordinata è possibile senza alcun accordo separato per la durata massima di 6 mesi dall'ordine.
- (3) Riguardo a illustrazioni, disegni, preventivi e altri documenti il Fornitore si riserva il diritto di proprietà e d'autore. Quanto detto vale anche per quei documenti scritti definiti come "confidenziali". Prima di una loro eventuale trasmissione a terzi, il Cliente necessita della specifica autorizzazione scritta da parte del Fornitore. Sono ammessi scostamenti da tale prescrizione che rientrano nell'ambito delle tolleranze comuni nell'uso commerciale e sono consentite dalle disposizioni DIN in merito. Il Fornitore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche anche durante il processo di produzione, nella misura in cui queste non si ripercuotano negativamente e siano ragionevoli per il Cliente.

## § 3 Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Se non diversamente indicato nella conferma dell'ordine, vanno applicati i prezzi del Fornitore "franco fabbrica" (EXW), escluso l'imballaggio, che viene addebitato separatamente. Qualora successivamente alla stipula del contratto vengano aumentati i costi di tasse doganali, trasporto o assicurazione, oppure vengano inserite delle nuove voci al riguardo, il Fornitore è autorizzato ad aggiungerli al prezzo concordato anche in caso sia stata precedentemente concordata la consegna di merce sdoganata o franco porto. Se fra la stipula del contratto e la consegna sono trascorsi almeno 2 mesi, va messo in conto un possibile aumento dei costi del materiale o delle materie prime.
- (2) I prezzi del Fornitore non includono l'IVA prevista dalla Legge, il cui ammontare viene indicato separatamente il giorno dell'emissione della fattura.
- (3) La detrazione dello sconto viene effettuata previo apposito accordo scritto.
- (4) Se non diversamente indicato nella conferma dell'ordine, il prezzo d'acquisto va corrisposto al netto (senza detrazioni) entro 30 giorni dalla data della fattura. Riguardo alle conseguenze legate al ritardo nei pagamenti valgono le norme dettate dalla legge.
- (5) Al Cliente spettano i diritti di compensazione solo qualora le sue contropretese siano passate in giudicato, incontestate o riconosciute dal Fornitore. Inoltre, il Cliente è autorizzato ad esercitare il diritto di ritenzione, nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

## § 4 Tempi di consegna

- (1) L'inizio del tempo di consegna indicato dal Fornitore presuppone il chiarimento di tutte le domande di natura tecnica. Siamo autorizzati alla consegna parziale.
- (2) Il rispetto dell'obbligo di consegna da parte del Fornitore presuppone inoltre il compimento puntuale e regolare degli obblighi da parte del Cliente. Il Fornitore si riserva il diritto di obiettare il mancato assolvimento contrattuale.
- (3) Qualora il Cliente ritardi nell'accettazione o violi in modo colposo altri obblighi di cooperazione, il Fornitore è autorizzato a richiedere il risarcimento dei danni ad esso arrecati, incluse le eventuali spese supplementari. Le altre pretese o diritti rimangono invariati.
- (4) Se sono soddisfatti i presupposti del Comma 3, il rischio della decadenza o di un deterioramento accidentale dell'oggetto di acquisto ricade sul Cliente nel momento in cui sussiste una sua insolvenza o esso sia in mora rispetto all'accettazione.
- (5) Il Fornitore ne risponde in base alle disposizioni di Legge, nella misura in cui il contratto di compravendita regoli una transazione con data fatta ai sensi del §286 comma 2 N° 4 del Codice Civile tedesco o del § 376 del Codice commerciale tedesco (HGB). Il Fornitore risponde in base alle disposizioni di Legge anche dei casi in cui il Cliente è autorizzato a far valere, in seguito a un ritardo nella consegna da ricondurre al Fornitore, che il suo interesse all'ulteriore adempimento contrattuale è decaduto.
- (6) Il Fornitore risponde, inoltre, in base alle disposizioni di Legge dei casi di ritardo nella consegna dovuti ad una violazione del contratto intenzionale o per colpa grave da parte dello stesso. L'eventuale colpa di un rappresentante o agente del Fornitore è imputabile al Fornitore stesso. Qualora il ritardo nella consegna sia riconducibile ad una violazione del contratto per colpa grave del Fornitore, la responsabilità per il risarcimento dei danni da parte dello stesso è limitata ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.
- (7) Il Fornitore risponde in base alle disposizioni di Legge degli eventuali ritardi nella consegna riconducibili alla violazione colposa da parte dello stesso di un obbligo fondamentale previsto dal contratto. In questo caso, tuttavia, il risarcimento dei danni da parte del Fornitore è limitato ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.
- (8) Inoltre, il Fornitore risponde dei casi di ritardo nella consegna per ogni settimana di ritardo compiuta con un indennizzo forfetario pari al 3% del valore della consegna, o comunque per un massimo del 15% del valore della stessa.
- (9) Le altre rivendicazioni legali e diritti del Cliente rimangono invariati.

## § 5 Rifornimento, forza maggiore e altri impedimenti

- (1) Qualora il Fornitore non riceva le consegne o le prestazioni dai suoi fornitori primi, o le riceva in modo erraneo o non puntuale per motivi non riconducibili al Fornitore stesso, o qualora si verifichino eventi di forza maggiore, il Fornitore è autorizzato a rimandare la prestazione della durata dell'impedimento o di recedere completamente o parzialmente dal contratto a causa della parte di obblighi ancora non assolti. Dei casi di forza maggiore fanno parte scioperi, serraie, interventi delle autorità, scarsità di energia e materie prime, blocco dei trasporti, impedimenti dell'attività non colposi e qualsiasi altro impedimento che ad una valutazione obiettiva non sia stato causato dal Fornitore in modo colposo. Quanto detto vale anche qualora le condizioni menzionate si verifichino a seguito di un ritardo del Fornitore.
- (2) Qualora una data o una scadenza di consegna vincolanti non vengano rispettate a causa di uno degli eventi riportati al Paragrafo 5.1, il Cliente ha il diritto di invitare il Fornitore a comunicare entro due settimane la sua intenzione di recedere dal contratto o di erogare il servizio entro una scadenza ragionevole. In caso di mancata risposta, il Cliente può recedere dalla parte del contratto i cui obblighi non sono stati assolti.

## § 6 Trasferimento del rischio e costi di imballaggio

- (1) Qualora non diversamente indicato nella conferma dell'ordine, la consegna avviene "franco fabbrica".
- (2) Per il ritiro dei pacchi valgono gli accordi separati.
- (3) Se il Cliente lo desidera, la spedizione può essere coperta da assicurazione. I costi che ne derivano sono a carico del Cliente.
- (4) Il rischio sulla merce passa al Cliente con la consegna della stessa.

## § 7 Condizioni di pagamento

- (1) Il pagamento delle prestazioni va effettuato al più tardi nel giorno di scadenza indicato in fattura franco porto e franco spese, in mancanza di una tale indicazione il pagamento va effettuato al netto entro 30 giorni. Come giorno di pagamento vale la data di ricezione della somma da parte di Fornitore o l'accreditamento sul conto dello stesso.
- (2) Il Fornitore inserisce il cambio offerto solo a seguito di un accordo separato.
- (3) Qualora le condizioni di pagamento non vengano rispettate o siano note delle condizioni che in base al doveroso parere commerciale del Fornitore fanno sorgere dei fondati dubbi sull'affidabilità creditizia del Cliente, e anche qualora tali fatti sussistenti già alla stipula del contratto non fossero noti al Fornitore o dovessero essere resi noti, il Fornitore è autorizzato, senza pregiudizio degli altri diritti legali, a richiedere il pagamento anticipato delle prestazioni pendenti o garanzie adeguate per lo stesso e, al termine di una scadenza idonea per la presentazione di tali garanzie senza aver ottenuto risultati, a recedere dal contratto o a richiedere il risarcimento danni. Inoltre il Fornitore è autorizzato a vietare la cessione e la lavorazione della merce di cui è proprietario o comproprietario e di richiederne la riconsegna allo stesso, o pretendere la messa in ordine della comproprietà a spese del Cliente.
- (4) Il diritto di ritenzione o di compensazione da parte del Cliente è impugnabile solo in merito alle contropretese non controverse o passate in giudicato.

## § 8 Garanzia per vizi materiali

- (1) La rivendicazione di vizi materiali da parte del Cliente presuppone che esso abbia ottemperato correttamente ai suoi obblighi riguardo all'ispezione e al reclamo conformemente al § 377 del Codice commerciale tedesco. Eventuali rivendicazioni del diritto di garanzia sono invece regolate dalle condizioni di garanzia separate del Fornitore.
- (2) Qualora l'oggetto d'acquisto presenti un difetto, il cliente ha diritto ad un adempimento successivo a nostra scelta

sottoforma di eliminazione del difetto oppure tramite la fornitura di un nuovo oggetto privo di difetti. In caso di eliminazione del difetto o di fornitura sostitutiva, abbiamo l'obbligo di assumerci tutte le spese necessarie al risarcimento, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale. Possiamo rifiutare il tipo di adempimento successivo scelto dal cliente salvo restando il § 275 commi 2 e 3 del Codice civile tedesco [BGB] nel caso in cui il medesimo sia attuabile soltanto a spese sproporzionate.

- (3) Qualora l'adempimento successivo agli obblighi del Fornitore non vada a buon fine, il Cliente ha il diritto di richiedere, a sua scelta, il ritiro o una detrazione.
- (4) Il Fornitore risponde in base alle disposizioni di Legge dei casi in cui il Cliente rivendica il diritto di risarcimento danni riconducibile ad un atto doloso o di colpa grave, anche qualora questi atti siano stati opera di un suo rappresentante o agente. Se non si tratta di una violazione intenzionale del contratto, il Fornitore risponde per il risarcimento danni limitatamente ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.
- (5) Il Fornitore risponde in base alle disposizioni di Legge dei casi in cui esso violi in modo colposo un obbligo contrattuale fondamentale. Anche in questo caso, tuttavia, il Fornitore risponde per il risarcimento danni limitatamente ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.
- (6) Inoltre, se al Cliente spetta il diritto di rivendicazione del risarcimento danni a causa della violazione colposa di un obbligo contrattuale da parte del Fornitore, questo è tenuto al risarcimento danni limitatamente ai danni prevedibili che si verificano tipicamente.
- (7) Rimane invariata la responsabilità in merito alle lesioni colpose che rappresentano una minaccia per la vita, l'integrità fisica o la salute delle persone; ciò vale anche per la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz).
- (8) Se non sussiste una delle situazioni descritte sopra, si esclude qualsiasi responsabilità.
- (9) Il termine di prescrizione per la rivendicazione dei difetti è di 12 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio. Ciò non vale nei casi in cui l'oggetto di acquisto venga solitamente utilizzato per un fabbricato e abbia causato il difetto.

## § 9 Responsabilità totale

- (1) È escluso qualsiasi obbligo continuo al risarcimento danni, come previsto nel § 6, indipendentemente dalla natura della rivendicazione effettuata. Ciò vale in particolare per la rivendicazione del risarcimento di danni dovuti ad un comportamento colposo nella stipula del contratto, a causa di altre violazioni degli obblighi o a rivendicazioni delittuose del risarcimento dei danni materiali ai sensi del § 823 del Codice Civile tedesco.
- (2) Il limite sancito nel Comma 1 vale anche nei casi in cui il Cliente invece di una rivendicazione del risarcimento dei danni, in luogo della prestazione richiede il risarcimento di spese inutili.
- (3) Se l'obbligo al risarcimento dei danni da parte del Fornitore è escluso o limitato, ciò vale anche riguardo all'obbligo di risarcimento di eventuali danni personali di dipendenti, prestatore d'opera, collaboratori, rappresentanti e agenti del Fornitore.

## § 10 Tutela dei diritti d'autore, diritti di utilizzo del software

- (1) L'uso di documenti e disegni ceduti al Cliente, nonché delle prestazioni costruttive erogate dal Fornitore è consentito al Cliente solo per lo scopo previsto. Inoltre questi non possono essere resi accessibili a terzi o pubblicati senza l'autorizzazione del Fornitore. Delle copie possono essere realizzate esclusivamente per scopi di archiviazione o di sostituzione. In caso di copie originali sulle quali è riportato un riferimento alla tutela del diritto d'autore, il Cliente è tenuto a riportare tale riferimento anche sulle eventuali copie.
- (2) Riguardo ai programmi messi a disposizione dal Fornitore e alla relativa documentazione, nonché alle integrazioni effettuate a posteriori, al Cliente viene concesso il diritto di utilizzo non esclusivo e non trasferibile in relazione ai prodotti per i quali il software è stato fornito. Qualora a tale scopo vengano effettuati accordi separati per la concessione della licenza, sono questi ad avere priorità.
- (3) Non sono ammesse modifiche al contrassegno della merce del Fornitore, in particolare non è consentita la rimozione del numero identificativo e della targhetta del modello, né l'apposizione di qualsiasi tipo di contrassegno particolare che potrebbe essere visto come marchio di origine del Cliente o di terzi.
- (4) È esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Fornitore per l'esenzione dai diritti di proprietà intellettuale di terzi qualora le prestazioni siano state erogate in base alle indicazioni previste dal Cliente o si sia verificata una violazione dei diritti di proprietà intellettuale a seguito dell'uso della merce fornita dal Cliente in combinazione con la merce del Fornitore. Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità da parte del Fornitore relativamente alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale per utilizzi dei quali il Cliente non aveva fatto preventivamente comunicazione allo stesso. Per la responsabilità si fa riferimento ai §§ 8 e 9.
- (5) Non accettiamo la restituzione delle licenze fornite, ad esempio per il Blu2Light Server, a meno che tale restituzione non sia prevista da disposizioni di legge obbligatorie o dal nostro consenso. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui la licenza sia difettosa in termini di tipo o quantità. Se le licenze ricevute non corrispondono a quelle specificate nel contratto, il cliente deve comunicarcelo entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla fornitura. In seguito, le licenze fornite si considerano accettate.

## § 11 Riserva di proprietà

- (1) Il Fornitore si riserva il diritto di mantenere la proprietà dell'oggetto di acquisto fino alla ricezione di tutti i pagamenti previsti dal contratto di fornitura. In caso di comportamento non conforme ai termini del contratto da parte del Cliente, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il Fornitore è autorizzato a ritirare l'oggetto di acquisto. Con tale procedura si mette in atto il recesso dal contratto. In seguito al ritiro dell'oggetto di acquisto, il Fornitore è autorizzato al suo utilizzo. Gli importi così recuperati vanno calcolati nell'estinzione del debito del Cliente, escluse le adeguate spese per il recupero.
- (2) Il Cliente è tenuto a trattare con cura l'oggetto di acquisto. In particolare ha l'obbligo di assicurarla sufficientemente a proprie spese contro danni dovuti a incendio, allagamento e furto per il suo valore da nuovo. Qualora siano necessari interventi di manutenzione e ispezione, il Cliente è tenuto ad effettuarli per tempo a proprie spese.
- (3) In caso di pignoramento o altre azioni da parte di terzi, il Cliente ha l'obbligo di informare tempestivamente il Fornitore in forma scritta, in modo che questo possa presentare denuncia ai sensi del § 771 del Codice di Procedura Civile tedesco (ZPO). Qualora la parte terza non sia in grado di rimborsare al Fornitore le spese legali ed extragiudiziali della denuncia ai sensi del § 771 del Codice di Procedura Civile tedesco, se ne fa carico il Cliente.
- (4) Il Cliente è autorizzato a rivendere l'oggetto di acquisto seguendo l'iter ordinario, tuttavia cede al Fornitore già da ora tutti i diritti di credito, pari all'ammontare della somma finale in fattura (IVA inclusa), che spettano al Fornitore per quei diritti di credito che esso matura dalle vendite successive nei confronti dell'acquirente o di terzi, indipendentemente dal fatto che l'oggetto di acquisto sia stato venduto senza essere sottoposto ad alcuna lavorazione o successivamente ad essa. Il Cliente rimane autorizzato alla riscossione di tale credito anche a seguito della separazione, pur non compromettendo la facoltà del Fornitore di riscuotere il credito autonomamente. Il Fornitore si impegna, tuttavia, a non riscuotere il credito, a condizione che il Cliente adempia ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi incassati, non vada in mora e in particolare non presenti domanda di avvio della procedura di concordato o di insolvenza e non sussista una sospensione dei pagamenti. In questi casi il Fornitore può pretendere dal Cliente di essere informato sui crediti ceduti e sui relativi debitori, di fornirgli tutte le informazioni necessarie per la riscossione e i relativi documenti e di informare i debitori (terzi) sulla cessione del credito.
- (5) La lavorazione e la trasformazione dell'oggetto di acquisto da parte del Cliente viene sempre effettuata per conto del Fornitore. Qualora l'oggetto di acquisto venga lavorato con altri oggetti non appartenenti al Fornitore, quest'ultimo acquista la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore dell'oggetto di acquisto (somma finale in fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti da lavorare al momento della lavorazione dell'oggetto di acquisto. Per l'oggetto ottenuto dalla lavorazione valgono inoltre le stesse condizioni valide per l'oggetto di acquisto fornito con riserva.
- (6) Qualora l'oggetto di acquisto venga mischiato in modo imprevedibile con altri oggetti non appartenenti al Fornitore, quest'ultimo acquista la comproprietà del nuovo oggetto in rapporto al valore dell'oggetto di acquisto (somma finale in fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti con cui è mischiato al momento della miscela dell'oggetto di acquisto. Se la miscela avviene in modo tale che l'oggetto del Cliente sia da considerarsi come oggetto principale, le parti concordano che il Cliente ne concede al Fornitore la comproprietà in modo proporzionale. Il Cliente riserva la proprietà esclusiva o la comproprietà così ottenute al Fornitore.
- (7) Il Cliente cede al Fornitore anche i diritti di credito per assicurarli i diritti che gli spettano maturanti nei confronti di terzi dall'associazione dell'oggetto di acquisto con un terreno.
- (8) Il Fornitore si impegna a svincolare le garanzie del Cliente nei suoi confronti su richiesta dello stesso, qualora il valore realizzabile di suddette garanzie superi di oltre il 10% i diritti di credito da garantire. La scelta delle garanzie da svincolare spetta al Fornitore.

## § 12 Foro competente e luogo di adempimento

- (1) Se il Cliente è un negoziante, il foro competente è quello della sede sociale del Fornitore, tuttavia quest'ultimo è autorizzato a citare il Cliente anche nel foro competente della rispettiva residenza.
- (2) Vale il diritto della Repubblica Federale di Germania. È escluso qualsiasi riferimento al diritto d'acquisto sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. In caso di controversia è prioritaria la versione tedesco delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- (3) Se non diversamente indicato nella conferma dell'ordine, la sede sociale del Fornitore è il luogo di adempimento.